



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE DEL VENETO

PR VENETO FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti"

Azione 2.2.1

"Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)"



fd476bdf



INDICE

Finalità del bando

- Art. 1 Finalità e oggetto del bando
- Art. 2 Dotazione Finanziaria
- Art. 3 Localizzazione

Potenziali beneficiari

- Art. 4 Soggetti ammissibili

Tipologie di interventi ammissibili

- Art. 5 Interventi ammissibili
- Art. 6 Spese ammissibili
- Art. 7 Spese non ammissibili
- Art. 8 Forma, soglie ed intensità del sostegno
- Art. 9 Cumulabilità degli aiuti

Presentazione delle domande e istruttoria

- Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di agevolazione
- Art. 11 Valutazione delle domande
- Art. 12 Formazione della graduatoria delle proposte progettuali e concessione del sostegno

Verifiche e controlli

- Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario
- Art. 14 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
- Art. 15 Tempi di realizzazione del progetto
- Art. 16 Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
- Art. 17 Verifiche e controlli del sostegno
- Art. 18 Revoche, rinunce e decadenza del sostegno

Informazioni generali, pubblicità e informativa sul trattamento dei dati personali

- Art. 19 Informazioni generali
- Art. 20 Informazione e pubblicità
- Art. 21 Disposizioni finali e normativa di riferimento
- Art. 22 *Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE-GDPR*



Articolo 1

Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando dà attuazione al PR FESR 2021-2027 della Regione del Veneto, approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8415 del 16 novembre 2022, Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti”, Azione 2.2.1 “Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)”.
2. Con il presente bando la Regione del Veneto intende sostenere la creazione e lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile.
3. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
4. L’iniziativa contribuisce al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027”, approvata con DGR n. 474/2022, e del relativo “Modello di Monitoraggio e Valutazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021-2027”, approvato con DGR n. 1684/2022. Le proposte progettuali riconducibili alla citata Strategia si realizzano in conformità all’Ambito tematico prioritario “*Smart Living & Energy*”¹
5. L’azione proposta è coerente con il documento preliminare “Strategia per la transizione ecologica e la sostenibilità climatica del sistema energetico regionale” approvato con Dgr 1175/2022 dove si prevede che le strategie che verranno delineate nella pianificazione energetica regionale sono in sintonia con il PR FESR 2021/27 in quanto contribuiranno concretamente alla realizzazione degli obiettivi del piano regionale, in una logica di progressiva transizione ecologica e rivoluzione verde.
6. Il bando garantisce il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli altri principi orizzontali declinati all’art. 9 Regolamento (UE) 2021/1060 e quanto disposto all’art. 73, dello stesso Regolamento.
7. Il bando agevola interventi ed attività che contribuiscono al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell’Assemblea Generale del 25 settembre 2015: 11.città e comunità sostenibili, 7. energia pulita e sostenibile.
8. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 299 del 21 marzo 2023, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
9. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria nonché del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Bando è pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Articolo 3

Localizzazione

1. Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati sul territorio della Regione Veneto, in relazione alla localizzazione del soggetto giuridico della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che dovrà avere sede in regione Veneto. Inoltre l’area geografica della CER dovrà interessare almeno un comune situato nella regione Veneto.

Articolo 4

¹ Per approfondimenti sulla Strategia di Specializzazione Intelligente S3 <https://www.innoveneto.org/ris-3-veneto-2021-2027/>



Soggetti ammissibili

1. I beneficiari del contributo sono le Comunità Energetiche Rinnovabili, costituite in conformità con la Dir. 2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa (DI 162/2019 conv. L. 8/2020 e D.Lgs. 199/2021).
2. Possono presentare domanda di sostegno i soggetti che, ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 16 lett. b) e dell'art. 22 della citata Direttiva, dell'art. 42-bis DI 162/2019 conv. L. 8/2020 e del D.Lgs. 199/2021, soddisfano i requisiti per essere membri di una CER, con la condizione che al momento della sua costituzione il soggetto faccia formalmente parte della Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito soggetto proponente o proponente). In caso di CER già costituita, la domanda di sostegno deve pervenire da parte di uno solo dei membri della CER, in qualità di soggetto proponente.
3. Si precisa che, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 par. 1 punto 16 lett. b) della Dir. 2018/2001/UE, né il richiedente né alcun membro della CER il cui progetto è candidato al bando può essere una Grande Impresa (GI) ai sensi dell'allegato I al Reg. (UE) n.651 del 2014. Inoltre, in conformità con quanto previsto all'art. 42-bis comma 3 lett. b) del DI 162/2019 conv. L. 8/2020, né il richiedente né alcun membro della CER il cui progetto è candidato al bando può essere una impresa che ha come oggetto sociale la produzione e/o il commercio di energia elettrica (codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00).
4. Ciascun soggetto proponente può partecipare al presente bando con una sola domanda di sostegno.

Articolo 5**Interventi ammissibili**

1. Ai fini del presente bando e allo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo delle nuove Comunità di Energia Rinnovabile (CER), sono ammissibili al sostegno l'analisi preliminare e la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.
2. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo. L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/download>.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Articolo 6**Spese ammissibili**

1. Ai fini del calcolo del contributo vengono considerate ammissibili le spese riportate nella tabella sottostante.

| CATEGORIA DI SPESA | VOCE DI SPESA |
|---|--|
| Categoria A: Spese per l'analisi preliminare | Consulenze specialistiche (tecnica, economica, finanziaria e giuridica) della CER |
| Categoria B: Spese legate alla costituzione della CER | Spese notarili, legali e camerali |
| Spese generali | Costi indiretti calcolati con tasso forfettario pari al 5% dei costi di cui alla categoria A e B ai sensi dell'articolo 54, lettera a), del Reg. UE 1060/2021. Tale voce di costo non sarà riconosciuta automaticamente ma dovrà essere richiesta dal proponente all'interno del portale SIU sia in fase di ammissibilità che in fase di rendicontazione finale. |



2. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere:
- effettivamente sostenute dal soggetto proponente o dal beneficiario (comunità energetica rinnovabile). Le fatture dovranno essere pagate dal medesimo soggetto a cui è intestata la fattura. Se le spese sono sostenute dal soggetto proponente dovrà essere presentata anche la quietanza che dimostri il rimborso da parte della CER delle somme anticipate dal proponente.
 - congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo.
 - in caso di discrepanza tra quanto inserito nel modulo informatico ed eventuali documenti allegati alla domanda, prevalgono le cifre inserite nell'applicativo informatico, se inferiori.
 - comprese dal 1° gennaio 2022 e la data di presentazione della domanda di saldo;
3. L'iva, ai sensi dell'art. 64 par. 1. lett. c), è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), l'Iva è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.

Articolo 7

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno di cui al presente Bando gli investimenti esclusi dal sostegno del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021, nonché i costi di cui all'art. 64 del Regolamento (UE) n.1060/2021.
2. Non sono ammissibili al sostegno le spese riguardanti
- a) le spese fornite da soggetti che non sono in rapporto di indipendenza con il soggetto proponente e con il beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Non sono altresì ammesse spese fatturate alla CER dal proprio legale rappresentante o da qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello.
 - b) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 - c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 - d) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 - e) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 - f) beni usati e ricondizionati;
 - g) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 - h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 - i) per le perdite su cambio di valuta;
 - j) relative ad ammende, penali e controversie legali;
 - k) capitale circolante e materiale di consumo, fatta eccezione quanto previsto all'art. 25 Regolamento GBER;
 - l) spese indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
 - m) sostenute prima del 1° gennaio 2022 e le spese pagate dopo la presentazione della domanda di saldo;
 - n) spese correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di sostegno e di pagamento, nonché le spese relative all'adempimento degli obblighi pubblicitari e informativi previsti (stampe, targhe, cartellonistica etc.);
 - o) spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
 - p) spese per interventi di delocalizzazione o che costituirebbero trasferimento di un'unità produttiva ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 e in conformità con l'art. 65, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento;
 - q) spese non pertinenti al progetto ammesso a sostegno e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando

Articolo 8



Soglie ed intensità del sostegno

1. L'agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 80% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa nel limite massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00).
2. Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ammissibili per un importo inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).
3. A pena di decadenza, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari a euro 10.000,00 e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno o, quantomeno, al raggiungimento dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

Articolo 9

Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri contributi, incentivi e/o configurabili come aiuti di stato e con altre agevolazioni pubbliche.
2. I contributi previsti dal presente bando non si configurano come aiuti di stato stante la tipologia di contributo, che supporta esclusivamente la sola fase di analisi preliminare e costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata dal soggetto proponente, di cui all'art.4 comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
2. Dalla medesima pagina è sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al SIU.
3. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista dalle **ore 10.00 del giorno 1 febbraio 2024** e sarà attiva fino alle **ore 17:00 del giorno 29 febbraio 2024**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 6 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, la domanda potrà essere "Presentata" definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
4. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato "PDF", firmarla digitalmente, senza rinominarla né sovrascriverla ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>;
5. In caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto giuridico la domanda di contributo e il relativo progetto possono essere presentati dal legale rappresentante del soggetto proponente con le stesse modalità del punto precedente.
6. A corredo della domanda di sostegno è obbligatorio presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti commi:
 - il Progetto descrittivo della Comunità Energetica Rinnovabile (Allegato B)
 - i preventivi di spesa predisposti dai fornitori/professionisti che giustificano il costo di progetto con riferimento ai costi di cui all'art.6, categoria A) e B).
7. Tutta la documentazione e gli allegati citati al precedente comma, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere convertiti in formato "PDF" ; la domanda e l'Allegato B dovranno essere firmati digitalmente.
8. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di



dichiarazioni mendaci.

9. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 quietanzato riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

10. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui ai precedenti commi, la domanda non può essere presentata e non può essere ritenuta ammissibile qualora:

- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al comma 3;
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia priva della documentazione obbligatoria prevista dal comma 6;
- sia presentata su modulistica diversa da quella prevista dal bando e che non contenga tutte le informazioni in questa dettagliate (limitatamente alla documentazione obbligatoria).

11. Tutte le spese delle categorie A) e B) dell'articolo 6, devono avere un preventivo collegato alla spesa stessa; la mancanza del preventivo comporta la non ammissibilità della spesa stessa. In caso di difformità fra gli importi indicati in SIU e quelli indicati sui preventivi sarà tenuto in considerazione il minore importo tra i preventivi presentati ed il valore inserito nel sistema informatico;

12. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata nei documenti indicati come obbligatori per i quali è esclusivamente consentita la regolarizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000 e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della Legge 241/1990 da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.

13. Dalla data di presentazione della domanda di sostegno al provvedimento di concessione non sono ammesse variazioni del soggetto richiedente.

Articolo 11

Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura **valutativa a sportello con punteggio minimo** ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998, pertanto secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5. L'iter di valutazione delle domande e del progetto è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'istruttoria amministrativa della domanda di contributo è svolta da AVEPA, la quale:

- verifica che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- verifica che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- verifica che il richiedente il sostegno sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti di cui all'articolo 4 commi 2 e 3;
- verifica la coerenza della domanda con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione;
- verifica il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità di ciascuna spesa prevista: il mancato rispetto determina la non ammissibilità della spesa preventivata; lo stralcio dal preventivo di spesa (budget) di progetto della spesa non ammissibile;
- verifica la correttezza e la completezza della compilazione del Progetto Descrittivo secondo quanto previsto nell'allegato B;
- attribuisce il punteggio utile alla formazione dell'elenco delle domande ammissibili al sostegno sulla base dei punteggi indicati dal richiedente nell'Allegato B secondo i seguenti criteri di valutazione:



| | Critério di valutazione | Punteggio utile |
|---|--|--|
| 1 | Qualità progettuale: descrizione stato dell'arte, definizione obiettivi, modalità di attuazione. | Fino a 25 punti |
| 2 | Capacità di coinvolgimento di diversi soggetti alla CER. | Tipologia soggetti partecipanti la CER: Clienti finali domestici 5 punti Piccole e medie imprese 5 punti Enti pubblici (Comuni, ATER, ESU, IPAB, Province, Fondazioni e altri soggetti che gestiscono strutture per residenzialità o comunque con finalità collettive) 10 punti |
| 3 | Quantità di energia rinnovabile condivisa nella CER | Potenza nominale complessiva degli impianti a disposizione della CER: fino a 30 KW 0 punti oltre 30 KW e fino a 50 KW 5 punti oltre 50 KW e fino a 100 KW 10 punti oltre 100 KW e fino a 200 KW 15 punti oltre 200 KW 25 punti |
| 4 | Presenza e consistenza di sistemi di accumulo. | Capacità complessiva di accumulo: fino a 20 KWh 0 punti oltre 20 KWh e fino a 50 KWh 5 punti oltre 50 KWh 10 punti |
| 5 | Utilizzo di sistemi di efficientamento nella gestione dei consumi energetici (utilizzo di sistemi hardware o software per il monitoraggio e la gestione dell'energia scambiata) | SI: 5 punti NO: 0 punti |
| 6 | Inclusione nella CER di soggetti in condizione di povertà energetica e/o vulnerabilità. | SI: 10 punti NO: 0 punti |
| 7 | Attività di coinvolgimento e promozione della CER. Attività di promozione volte ad aumentare il numero dei partecipanti e gli impianti di produzione a servizio della CER, successivamente alla fase di costituzione. | SI: 5 punti NO: 0 punti |
| | Punteggio minimo | 50 punti |

4. Sono valutabili ammissibili all'elenco utile alla concessione del sostegno i progetti che ottengono un punteggio minimo complessivo di 50 punti.
5. Una valutazione finale sul punteggio sarà oggetto di verifica dalla CTV ai sensi dell'art. 15 comma 8.
6. In caso di parità di ordine di arrivo della domanda, sarà data priorità al progetto che prevede un maggior punteggio complessivo e, in caso di ulteriore parità, un maggior punteggio nel criterio di valutazione 3 (quantità di energia rinnovabile condivisa nella CER).
7. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le modifiche/integrazioni documentali che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione dell'elenco



(compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio o la sua conferma, nel caso fosse stato un punteggio maggiore di quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una diminuzione.

Articolo 12

Formazione dell'elenco e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla chiusura della finestra per la presentazione delle domande, il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA adotta il provvedimento di concessione che approva l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, l'elenco delle domande non ammissibili e l'elenco delle domande non istruite.
2. Il provvedimento di concessione è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
3. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento citato, AVEPA comunica al soggetto proponente l'esito istruttorio indicando, in caso di ammissibilità della domanda, l'ammontare di spesa ammessa alle agevolazioni e l'importo del sostegno concesso. In caso di inammissibilità della domanda viene comunicata la motivazione che ha determinato il rigetto.
4. Alla proposta progettuale che nell'elenco occupa l'ultima posizione utile all'ottenimento di un beneficio economico verrà destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile. Nel caso di finanziamento parziale dell'ultimo beneficiario in posizione utile in graduatoria questi ha facoltà di presentare attraverso il sistema informativo SIU ed entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di concessione del sostegno, una richiesta di variazione del progetto, contenente la rimodulazione degli investimenti previsti in rapporto al minore sostegno concesso.

Articolo 13

Svolgimento delle attività, variazioni (in caso di opere: varianti), proroghe e relativi obblighi

1. La Comunità Energetica Rinnovabile beneficiaria del contributo di cui all'art. 5 dovrà essere costituita entro 210 giorni dalla data del decreto di concessione del sostegno; non sono ammesse proroghe a detto termine.
2. Entro 240 giorni dalla data del decreto di concessione del sostegno (ed entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile), dovrà essere inviata ad AVEPA, via PEC, la richiesta di subentro da parte del proponente a favore del soggetto giuridico Comunità Energetica Rinnovabile allegando l'atto costitutivo, lo statuto delle CER e l'attribuzione del CF e P.IVA.
3. Dalla documentazione prodotta dovrà essere chiaramente rilevabile che il soggetto richiedente che ha presentato la domanda sia membro della Comunità Energetica Rinnovabile e che la Comunità Energetica Rinnovabile costituita sia conforme alla Dir. 2018/2001/Ue e alle disposizioni nazionali di attuazione;
4. AVEPA, una volta verificato che la CER è costituita secondo quanto previsto dall'art. 4 e tra i partecipanti è presente il soggetto che ha presentato la domanda di sostegno, trasmette al beneficiario la conferma di avvenuto subentro.
5. Nel caso di mancata costituzione della CER o di mancata trasmissione della domanda di subentro entro i termini di cui ai commi 1 e 2, la domanda di sostegno si intende decaduta.
6. Le caratteristiche della Comunità Energetica Rinnovabile costituita potranno discostarsi rispetto a quanto indicato nella richiesta di erogazione del sostegno, a fronte degli approfondimenti progettuali svolti nel frattempo, fermo restando quanto previsto dall'art 15 comma 8.

Art. 14

Tempi di realizzazione del progetto

1. Si riporta di seguito l'elenco riassuntivo delle varie scadenze di progetto:

| FASE | TEMPISTICA/SCADENZE |
|----------------|---|
| Avvio progetto | le spese sono ammissibili a partire dal 01 gennaio 2022 |



| | |
|---|--|
| Apertura presentazione domanda di sostegno | dalle ore 10:00 del 01 febbraio 2024 |
| Chiusura presentazione domanda di sostegno | entro le ore 17:00 del 29 febbraio 2024 |
| Costituzione soggetto giuridico CER | entro 210 giorni dalla data del decreto di concessione |
| Trasmissione domanda di subentro | entro 240 giorni dalla data del decreto di concessione (entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile) |
| Trasmissione domanda di pagamento | entro 90 giorni dalla data di trasmissione da parte di AVEPA della conferma di subentro (entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile) |

Articolo 15

Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno

1. La domanda di pagamento dovrà essere inviata entro 90 giorni dalla data di trasmissione da parte di AVEPA della conferma di subentro di cui all'art. 13 comma 4 (ed entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile).
2. Entro la data di invio della domanda di pagamento il progetto dovrà essere concluso e operativo.
3. L'intervento si considera concluso e operativo quando:
 - le attività di studio preliminare sono state realizzate e la CER è stata costituita;
 - le spese sono state sostenute e pagate, ossia sono stati emessi e quietanzati i giustificativi di spesa entro la data di conclusione;
 - abbia raggiunto gli obiettivi che sono stati alla base della valutazione di ammissibilità nella graduatoria per la concessione del sostegno;
4. Alla domanda di pagamento dovranno essere prodotti obbligatoriamente i seguenti allegati:
 - L'analisi preliminare della CER (tecnica, economica, finanziaria e giuridica)
 - Relazione finale della Comunità Energetica Rinnovabile secondo il modello Allegato C
 - Certificati ISEE dei soggetti in condizione di povertà energetica e/o ulteriore documentazione comprovante lo stato di vulnerabilità per i clienti vulnerabili (eventuale)
 - Copia dei contratti e/o accordi stipulati con i soggetti fornitori delle consulenze
 - Tutte le fatture, i giustificativi di pagamento e le relative ricevute di avvenuto pagamento come dettagliatamente indicato al comma 16 del presente articolo.
 - DURC ove vi siano le condizioni previste dalla normativa.
5. Nella verifica della domanda di pagamento è prevista una Commissione tecnica di Valutazione (d'ora in avanti "CTV") nominata con atto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA e composta da un massimo di tre componenti interni scelti fra i dipendenti di AVEPA e della Direzione Direzione Ricerca innovazione e Competitività energetica della Regione del Veneto.
6. Alle attività della CTV possono partecipare in qualità di uditori:
 - i dirigenti dell'Area gestione FESR e del Settore gestione interventi FESR di AVEPA e/o un loro delegato;
 - i direttori della Direzione Ricerca innovazione e Competitività energetica e/o un loro delegato.
7. In questa fase la CTV svolge l'istruttoria tecnica per l'erogazione del contributo volta a verificare:
 - che non vi siano difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto presentato
 - il rispetto dei requisiti di localizzazione previsti dall'art.3 del presente bando
 - la coerenza tra le spese sostenute e rendicontate ed il progetto realizzato
 - il punteggio attribuito in fase di domanda di sostegno
8. L'istruttoria della CTV comprende la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi che hanno comportato attribuzione di punteggio in fase di ammissibilità al fine della conferma o rettifica degli stessi secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 11 e il conseguente mantenimento dei requisiti di finanziabilità. Una valutazione finale sui criteri oggetto di verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore al punteggio minimo complessivo di 50 punti o una riduzione superiore ai 10 punti rispetto al punteggio attribuito al momento della concessione del sostegno, comporta l'avvio della procedura di decadenza totale come prevista al successivo articolo 18.
9. Le domande, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema informatico, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da



parte del procuratore.

10. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR 2021-2027 (sezione II e III).

11. Il pagamento del sostegno è disposto da Avepa al beneficiario richiedente, nelle seguenti modalità:

| TIPO DOMANDA | TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | SOGLIE DI SPESA | DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN FASE DI RENDICONTAZIONE |
|--------------|---|--|--|
| Saldo | <p>Entro 90 giorni (ore 17:00 dell'ultimo giorno utile) dalla data di trasmissione da parte di AVEPA della conferma di subentro</p> <p>Nel caso in cui il saldo venga presentato tardivamente, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni; oltre tale termine viene disposta la decadenza totale.</p> | <p>Si rimanda a quanto previsto all'art. 18 del presente bando</p> | <p>Copia dei contratti e/o accordi stipulati con i soggetti fornitori delle consulenze</p> <p>L'analisi preliminare della CER (tecnica, giuridica, finanziaria ed economica)</p> <p>Relazione finale secondo il modello Allegato C</p> <p>Certificati ISEE dei soggetti in condizione di povertà energetica e/o ulteriore documentazione comprovante lo stato di vulnerabilità per i clienti vulnerabili (eventuale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - fatture (file PDF o XML della fattura elettronica) o altri titoli di spesa relativi all'acquisto dei beni/servizi; - documenti giustificativi di pagamento; - documenti giustificativi di pagamento attestanti il versamento del costo dalla CER al proponente - ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate; - documentazione attestante la realizzazione del progetto e l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 20. - DURC ove vi siano le condizioni previste dalla normativa |

12. Le fatture/titoli di spesa rendicontati dovranno riportare, nella causale/oggetto della fattura, la dicitura "Spesa agevolata a valere sul PR FESR Veneto 2021-2027", Azione 2.2.1 "comunità Energetiche" DGR _/2023"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "quadro dichiarazioni" della domanda di pagamento;

13. Ai sensi della Legge n.41 del 21/04/2023 pubblicata sulla G.U. n.94 del 21/04/2023, a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP). Nel caso di fatture elettroniche



prodotte in formato .xml, il codice CUP deve essere inserito nella descrizione della fattura. In caso di giustificativi di spesa emessi prima della estrazione del CUP assegnato al progetto da parte di Avepa all'atto della concessione dell'agevolazione, il beneficiario dovrà produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento.

14. Ai fini della loro ammissibilità le spese devono essere conformi a quanto indicato all'art. 6 comma 2 del bando.

15. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario o al soggetto proponente ed effettuati su un conto corrente a questo intestato.

16. Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento (farà fede la data valuta). Le modalità di pagamento indicate nella tabella di seguito riportata, possono essere riferite anche al soggetto proponente in aggiunta al beneficiario. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

| Modalità di pagamento | Documentazione probatoria da allegare | Note |
|--|--|---|
| Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking) | estratto conto bancario/postale o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata, o mensilità pagata per i costi di personale; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.) • nei casi in cui l'estratto del c/c indichi l'addebito cumulativo di più disposizioni è necessario allegare copia della distinta di ordinativo dei relativi bonifici completa delle riferite causali di pagamento. | Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale. |
| Ricevuta bancaria | estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.). | Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria/postale, ovvero dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. In alternativa allegare il libro giornale. |
| Ricevuta bancaria cumulativa | 1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione. 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari | Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi. |



| | | |
|--|--|--|
| | pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti. | |
| Assegno bancario non trasferibile | <p>1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno. <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero dell'assegno; • il numero e la data della fattura; • l'esito positivo dell'operazione. | Non è sufficiente la sola matrice; Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario. Come "data di valuta" va intesa la data nella quale la banca del pagatore effettua l'addebito nel conto di pagamento. |
| Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria) | <ul style="list-style-type: none"> • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente l'addebito delle operazioni. • estratto conto della carta di credito; • scontrino. | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria) | <ul style="list-style-type: none"> • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino. | In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa. |
| Carta prepagata (associata al conto corrente dell'impresa) | <ul style="list-style-type: none"> • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. • scontrino | La ricarica deve essere effettuata esclusivamente dal conto corrente intestato all'impresa beneficiaria e l'utilizzatore della carta deve essere il soggetto abilitato ad operare sul conto dell'impresa. L'istituto bancario deve essere in grado di certificare la disposizione di addebito/ricarica della carta esclusivamente dal conto corrente dell'impresa e di attestare le operazioni con le quali è stato effettuato il pagamento utilizzando la carta |
| MAV | <ul style="list-style-type: none"> • copia del Bollettino MAV • estratto del conto corrente in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e l'addebito delle operazioni. | |
| PagoPA | <p>1) Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. <p>2) Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;</p> | |



| | | |
|----------------------|---|---|
| | 3) Avviso di pagamento. | |
| Addebito diretto | 1) Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione 2) Estratto conto bancario in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; | |
| Acquisti on-line | 1) estratto conto o lista movimenti timbrata e siglata dalla banca in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'addebito delle operazioni. 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta. | |
| F24 | <ul style="list-style-type: none"> • Copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione eseguita con modalità telematiche, oppure copia del modello F24 quietanzato • Estratto di conto corrente in cui è visibile l'uscita del pagamento F24. | In caso di pagamento cumulato, dichiarazione accompagnatoria sottoscritta dal legale rappresentante attestante che nella somma complessiva pagata sono compresi gli importi relativi ai giustificativi di spesa imputati al progetto. |
| Mandati di pagamento | <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di liquidazione • Copia del mandato quietanzato • Documento/ricevuta di avvenuto pagamento da parte della tesoreria | Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (data della quietanza). |

17. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza sulla fattura priva del documento di addebito corrispondente.

18. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Non sono ammissibili le spese per ritenute e oneri fiscali ecc. versate dopo la scadenza di cui all'articolo 14 comma 1.

19. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con il dettaglio della spesa.

20. In fase di saldo non sono ammesse compensazioni tra le categorie di spesa individuate all'articolo 6, richieste con la domanda di sostegno e ammesse con il decreto di finanziabilità, superiori al 20% del costo totale dell'investimento ammesso a contributo. Nel caso di compensazioni entro tale limite, dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda.

21. Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a dieci giorni di calendario dal ricevimento della



richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

22. Il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.

23. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, sarà completata entro ottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

24. Ai fini del pagamento del sostegno il beneficiario:

- non deve essere destinatario di ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (cd "clausola Deggendorf");
- deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. L'insussistenza della regolarità contributiva, determina la non ammissibilità della domanda.

Articolo 16

Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati da AVEPA, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - b) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, delle eventuali variazioni relative allo stesso beneficiario quali variazioni di natura societaria o altre variazioni comunque oggetto di comunicazione alla Camera di Commercio;
 - c) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA, a mezzo PEC (protocollo@cert.avepa.it) entro il termine di 30 giorni, dell'eventuale rinuncia al sostegno, richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) conservare dal momento di presentazione della domanda, per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
 - e) annullare e conservare in originale presso la propria sede la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di sostegno;
 - f) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto: tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti autorizzati;
 - g) collaborare, fornire la documentazione richiesta e accettare i controlli che AVEPA, la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - h) rispettare le limitazioni sulla cumulabilità degli aiuti e sul divieto di doppio finanziamento, come specificato all'articolo 9;
 - i) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, comma 1 fino al momento dell'erogazione del sostegno,
 - j) mantenere la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione;
 - k) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di AVEPA, della Regione e dello Stato, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato;
 - l) laddove richiesto e nel caso di collegamento o associazione con imprese estere, a pena di inammissibilità il beneficiario dovrà fornire i dati relativi al bilancio\fatturato\ULA dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato delle imprese collegate o associate, ai fini



del calcolo della dimensione aziendale;

m) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate con l'intervento del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione del Veneto in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20 del presente bando;

n) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro i termini previsto dall'art. 15 del presente bando;

o) presentare la rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo entro i termini perentori previsti agli artt. 15 e 16 del presente bando;

p) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;

q) inserire nei giustificativi di spesa il Codice Unico di Progetto (CUP), ovvero nei casi di cui all'articolo 16 comma XX, produrre in rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) in cui si elencano gli estremi del giustificato interessato, la fonte di finanziamento e l'importo esposto e si dichiara che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;

r) compilare la dichiarazione, presente nel Sistema Informativo, "Quadro Dichiarazioni", in relazione alle domande di sostegno e di pagamento, con cui viene dichiarato che le spese inserite nella domanda di rimborso non ricevano il sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione né il sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma;

s) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente nel sistema informativo nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di rimborso, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;

t) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di decadenza, comprensive di interessi;

2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del proponente e del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 17

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 72 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 77 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1060/2021, quanto segue:

- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2. La Regione, anche per il tramite di AVEPA potrà effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei cinque anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

3. La Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, potrà svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali



cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione procederà alla revoca totale del contributo.

Articolo 18

Rinuncia e decadenza del sostegno

1. La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata ad AVEPA, con comunicazione dell'impresa beneficiaria, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it. AVEPA provvede ad adottare il provvedimento di decadenza. Nessuna rinuncia è consentita dopo l'avvenuto pagamento del saldo del sostegno.
2. Il sostegno concesso è soggetto a decadenza, totale o parziale, disposta con decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.
3. Nei seguenti casi si procede alla decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del presente bando;
 - b) mancata presentazione delle domande di pagamento del contributo entro il termine perentorio previsto all'articolo 15 del bando salvo quanto previsto al successivo comma 4 lettera a);
 - c) difformità sostanziali, rilevate nel corso delle verifiche di gestione delle domande di pagamento e/o nella verifica a saldo della CTV, nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso al sostegno e che comportano una valutazione finale inferiore al punteggio minimo di cui all'articolo 15 comma 8;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - e) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, documenti, titoli di spesa o dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - f) spese rendicontate e riconosciute ammissibili in sede di valutazione finale della domanda di pagamento inferiori al 50% del totale della spesa ammessa in fase di concessione del sostegno o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - g) rifiuto opposto di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso all'unità operativa, ovvero alla sede legale, in cui sia stata svolta l'attività di progetto o sia conservata la documentazione tecnica, contabile e fiscale relativa al progetto finanziato e mancato inoltro della documentazione richiesta;
 - h) intervenuta insussistenza dei requisiti soggettivi richiamati all'articolo 4 prima dell'avvenuta conclusione del progetto, accertata anche in sede di verifica successiva al pagamento del sostegno;
 - i) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - j) mancato rispetto di termini e prescrizioni perentori previsti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - k) qualora, come conseguenza della decurtazione della spesa attuata per i casi previsti al successivo comma 4, l'ammontare di spesa ammessa risultante sia comunque inferiore alla soglia minima indicata alla lettera f) del presente comma o, comunque, inferiore agli importi minimi previsti all'art. 8;
 - l) qualora il beneficiario sia destinatario dell'ordine di recupero di cui all'articolo 15 comma 24;
 - m) mancata costituzione della CER o di mancata trasmissione della domanda di subentro entro i termini di cui all'art.13,
 - n) verifica a saldo che comporti un punteggio inferiore al punteggio minimo complessivo di 50 punti o una riduzione superiore ai 10 punti rispetto al punteggio attribuito al momento della concessione del sostegno, ai sensi dell'art. 15 comma 8.
4. Nei seguenti casi si procede alla decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di



proporzionalità:

- a) mancata presentazione entro i termini stabiliti delle domande di pagamento e del rendiconto delle spese sostenute e pagate. Nel caso in cui venga presentata tardivamente la domanda di pagamento, verrà applicata una riduzione del sostegno spettante pari all'1% al giorno fino ad un massimo di 20 giorni, oltre tale termine viene disposta la decadenza totale;
 - b) avvenuta compensazione tra le categorie di spesa definite all'articolo 6 in misura superiore al 20% della spesa totale ammessa al sostegno. In tal caso, nel calcolo del sostegno erogabile non si tiene conto dell'ammontare di spesa compensata che risulta eccedente;
 - c) mancato rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti all'art. 20 del presente bando; in tal caso verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità secondo le seguenti modalità:
 - totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - d) qualora lo scostamento tra la spesa ammessa e la spesa accertata a conclusione dell'operazione sia superiore al 30%, è applicata una riduzione percentuale del sostegno spettante come sotto riportata:
 - Spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - Spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5% dell'importo del contributo spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa;
 - L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;
 - e) ogni ulteriore caso di irregolarità o inadempimento di termini o prescrizioni contenuti nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione che abbiano carattere ordinatorio, non sanzionati con la decadenza totale;
5. Con riferimento al principio di proporzionalità, applicabile nei soli casi di decadenza parziale, l'importo della quota parte del sostegno da rimborsare è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, fatti salvi i casi di cui al comma 3 per i quali è sempre disposta la decadenza totale del sostegno e i casi di cui al comma 4 che espressamente prevedano la sanzione specifica da comminare.
6. Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i., articolo 11, commi 3, 5, 6 ter:
- la decadenza del sostegno comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali;
 - nel caso di indebita percezione del sostegno per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, con il provvedimento di revoca del sostegno si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito;
 - è consentito, a fronte di garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, comprensive di interessi, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza.

Articolo 19

Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET), sul sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
2. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ad AVEPA – Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711; Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:



- a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
- i) per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile contattare il call center regionale e consultare la pagina: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu> ;
 - ii) per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it;
- b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .
3. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova. L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
4. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2021-2027.

Articolo 20

Informazione e pubblicità

1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 50 e Allegato IX). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando, con le modalità di seguito descritte:
- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
2. I format e le linee guida di utilizzo saranno resi disponibili al link: <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
3. Se il beneficiario non rispetta gli obblighi di informazione e pubblicità, verrà applicata una rettifica, tenuto conto del principio di proporzionalità, fino al 3% del sostegno del contributo ex art. 50 par. 3 Reg. 2021/1060 secondo le seguenti modalità:
- Totale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 3% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
 - Parziale inadempimento agli obblighi di informazione e pubblicità, rettifica del 1% del sostegno spettante a seguito della rendicontazione totale finale ammessa.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:
- www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
 - <https://programmazione-ue-2021-2027.regione.veneto.it/fesr>
 - <http://www.avepa.it/elenco-beneficiari>

Articolo 21

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L’amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.



- Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR FESR 2021-2027”, obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” della Regione del Veneto”.
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2019) 3452 del 14.5.2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall’Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 09/02/2017, del Piano Energetico Regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 21/02/2017;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016, del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, in fase di aggiornamento con Delibera del Consiglio Regionale n. 1537 del 11/11/2021;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico PR Veneto FESR e PR Veneto FSE+ 2021-2027 in data 23/02/2023.
- DGR n. 299 del 21 marzo 2023 con la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio.
- Nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria del Manuale Procedurale del PR FESR 2021-2027 approvato con Decreto n. 130 del 27 settembre 2023 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
- Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR FESR Veneto 2021-2027 approvato con Decreto n. 76 del 28/06/2023.
- Nelle more dell’approvazione del Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, le disposizioni applicative del presente bando sono emanate, per quanto compatibile, nel rispetto del DPR 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
- Dl 162/2019 conv. L. 8/2020, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
- D. Lgs. 199/2021 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
- Legge regionale n. 16 del 05 luglio 2022 - Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale.



Articolo 22**Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

2. I dati personali riferibili ai soggetti beneficiari, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo sulle linee di finanziamento, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

I dati personali dei beneficiari potranno inoltre essere trattati dall'Autorità di Gestione al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità mediante lo strumento informatico integrato Arachne relativamente al quale la Commissione europea ha istituito un sito web dedicato, finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati, al seguente link:
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. Il Delegato al trattamento dei dati, è il Direttore della Programmazione Unitaria, mail: programmazione-unitaria@regione.veneto.it, pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it e quello di AVEPA all'indirizzo email: manuela.salvalaio@studiosalvalaio.com.

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente avviso.

